



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale

Prot. n. 4531

Torino, 26 maggio 2014

Ai Dirigenti
delle Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado del Piemonte
Loro Sedi

Ai Sigg. Ordinari Diocesani
del Piemonte
Loro Sedi

Al Sovrintendente Studi della Regione
Autonoma della Valle d'Aosta

Alle OO.SS. del Comparto scuola
Loro Sedi

e p.c. ai Dirigenti e Reggenti
degli Ambiti territoriali per le province del Piemonte
Loro Sedi

Oggetto: Mobilità del personale docente di religione cattolica per l'a.s. 2014/2015

Per opportuna conoscenza delle SS.LL. ed al fine di darne massima diffusione tra tutto il personale interessato, si comunica che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale del personale scolastico – Uff. IV - con nota prot. n. 5017 del 22 maggio 2014 ha diffuso tramite rete Intranet ed Internet al seguente indirizzo:

<http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/home>

L'Ordinanza ministeriale n. 38 del 22 maggio 2014 prot. n. AOOUFGAB352, in corso di registrazione, che disciplina la mobilità per l'anno scolastico 2014-15 degli insegnanti di religione cattolica assunti nei ruoli di cui alla legge 186/03 e determina le modalità di applicazione delle disposizioni dell'art. 37bis del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 26.02.2014.

Nel richiamare l'attenzione sulle disposizioni contenute nell'Ordinanza in parola, si evidenzia che le domande di mobilità devono essere presentate **dal 23 maggio 2014 al 13 giugno 2014.**

In particolare, si ritiene utile richiamare i seguenti punti:

- la domanda di mobilità deve essere presentata soltanto dai docenti che, in possesso dei requisiti previsti e del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano della diocesi di destinazione (art. 1 dell'O.M.), intendano ottenere un trasferimento in altra diocesi o un passaggio di ruolo a diverso settore formativo;
- gli insegnanti di religione cattolica hanno titolarità in un organico regionale articolato per ambiti territoriali diocesani e sono utilizzati nelle singole sedi scolastiche sulla base di un'intesa raggiunta tra il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale e l'Ordinario Diocesano competente. Detta assegnazione di sede si intende confermata di anno in anno qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni (art. 1 comma 3 dell'O.M.);
- ferma restando la condizione di titolarità di cui sopra, è riconosciuto agli insegnanti di religione cattolica il punteggio per la continuità nella sede di servizio di cui alla nota (5) e (5bis) dell'allegato D al CCNI sottoscritto il 26 febbraio 2014 in analogia con quanto riconosciuto ai docenti titolari di dotazione organica di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado. Ai fini della predisposizione della graduatoria regionale articolata per ambiti territoriali diocesani, di cui all'art. 10, comma 4 dell'O.M., il punteggio relativo alla continuità didattica sulla medesima scuola oppure sulla medesima sede (Comune) di servizio è calcolato **a partire dall'a.s. 2009/2010**.
- Ai sensi dell'art. 37 bis, c.8, del CCNI sottoscritto il 26 febbraio 2014 il docente di religione cattolica interamente utilizzato in altra scuola non a domanda volontaria ma a causa della carenza di ore sufficienti a costituire la cattedra o il posto, non perde il diritto all'attribuzione del punteggio per la continuità. Per l'anno scolastico 2014/15 quest'ultimo ha diritto di precedenza nel caso in cui richieda l'utilizzazione per rientrare nella sede in cui prestava servizio nell'anno scolastico 2012/13, ferma restando l'intesa tra l'Ordinario Diocesano e il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale;
- le domande di trasferimento e di passaggio saranno prese in esame solo se redatte utilizzando gli appositi modelli allegati all'attuale O.M., che si trasmettono unitamente alla presente e che sono disponibili anche nella rete Intranet ed Internet del MIUR; le domande compilate secondo le istruzioni riferite agli allegati medesimi dovranno, inoltre, essere corredate dal certificato di riconoscimento dell'idoneità ecclesiastica rilasciato dall'Ordinario della diocesi di destinazione nonché dalle dichiarazioni personali dei servizi prestati, in carta semplice, sotto la propria responsabilità, redatte in conformità al modello D allegato all'Ordinanza oppure dal certificato di servizio.
- il mancato utilizzo degli appositi modelli di domanda comporta l'annullamento delle domande; non saranno prese in considerazione le domande prive della dichiarazione di idoneità dell'ordinario diocesano competente (art. 3 – comma 8 dell'O.M.);
- la valutazione delle esigenze di famiglia e dei titoli sarà effettuata ai sensi della tabella allegata al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 26 febbraio 2014, concernente la mobilità del personale della scuola, ed esclusivamente in base alla documentazione, in carta semplice, che sarà prodotta dagli interessati unitamente alla domanda presentata entro i termini previsti (art. 4 - comma 3 - dell'O.M.) secondo le indicazioni contenute nell'art. 9 del CCNI sopra indicato;
- le domande di trasferimento e di passaggio dovranno essere presentate al Dirigente dell'istituzione scolastica presso la quale i docenti prestano servizio entro i termini previsti **(dal 23 maggio 2014 al 13 giugno 2014)**;

- il dirigente scolastico, dopo l'accertamento della esatta corrispondenza fra la documentazione allegata alla domanda e quella elencata, procederà all'acquisizione della domanda. Successivamente, **entro il 23 giugno 2014**, il dirigente scolastico dovrà trasmettere le domande originali di trasferimento e di passaggio **corredate della documentazione a questo Ufficio Scolastico Regionale - Direzione Generale – ufficio I – c.so Vittorio Emanuele II, n. 70 – 10121 Torino (art. 10, comma 1, O.M. n. 38/2014)**;
- per quanto riguarda la documentazione e le certificazioni prodotte ai sensi dell'O.M. n. 38 e del C.C.N.I. sulla mobilità sottoscritto in data 26.2.1014, l'Ufficio Scolastico Regionale e le istituzioni scolastiche sono tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive contenute nel D.P.R. 445/2000, come modificate dall'art.15 della Legge 3/2003 e dall'art. 15 - comma 1-della legge 183/2011 (art. 4 – comma 12 bis dell'O.M.);
- le domande dei docenti appartenenti ai ruoli della Val d'Aosta, tese ad ottenere il trasferimento o il passaggio nelle scuole del rimanente territorio nazionale, devono essere inviate **a questo Ufficio Scolastico Regionale - Direzione Generale – ufficio I - c.so Vittorio Emanuele II, n. 70 – 10121 Torino (art. 3, comma 3, O.M. 38/2014)**;
- il termine ultimo per la presentazione della **richiesta di revoca** delle domande è fissato **al 7 luglio 2014** (art. 2 – comma 3 dell'O.M.).

Si precisa, inoltre, che tutti gli insegnanti di religione cattolica di ruolo sono tenuti a compilare, sulla base delle tabelle allegate al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 26.2.2014, **le dichiarazioni per l'attribuzione, da parte delle proprie scuole di servizio**, del punteggio regionale di cui all'art. 10 - c. 3 e 4 - della citata Ordinanza.

A tal proposito, si comunica che fin dall'anno scorso, in attuazione del Codice di Amministrazione Digitale e con l'obiettivo di contribuire ad un miglioramento dell'attività amministrativa, **è stata predisposta in collaborazione con l'Ufficio VII - una scheda telematica**; pertanto, **sarà cura delle istituzioni scolastiche - sedi di servizio dei pertinenti docenti di religione cattolica** dopo aver verificato i dati contenuti nella dichiarazione, attribuire il punteggio compilando la scheda via Internet a partire dalla data odierna inserendo i dati richiesti **entro il 23 giugno 2014**, secondo le seguenti modalità:

Collegarsi a: <http://www.istruzioneepiemonte.it/insreligione>

- 1) inserire il CODICE MECCANOGRAFICO in maiuscolo nel campo LOGIN;
- 2) nel campo PASSWORD inserire la password scelta per la compilazione di altri form (nel caso in cui la password fosse dimenticata, collegarsi al seguente link http://servizi.istruzioneepiemonte.it/?page_id=1037
- 3) effettuata l'autenticazione, inserire i dati richiesti nella scheda che compare a video;
- 4) una volta terminata la compilazione per salvare i dati inseriti è necessario selezionare INVIA; successivamente, è possibile stampare la scheda e controllare la correttezza dei dati inseriti;
- 5) **entro il 23 giugno 2014** è possibile modificare i dati inseriti accedendo nuovamente al sistema e selezionando l'opzione MODIFICA.

Per problemi:

- di ordine tecnico collegarsi al seguente link: http://servizi.istruzioneepiemonte.it/?page_id=1037

- relativi al contenuto della scheda scrivere a:

graziella.ollino@istruzione.it ; marinella.tozzo@istruzione.it

Si sottolinea che, **nella graduatoria regionale articolata per ambiti territoriali diocesani, non può essere attribuito** il punteggio per le esigenze di famiglia di cui alla lettera A) del Titolo II Allegato D al CCNI mobilità 26.2.1014 e non è valutabile l'anno scolastico in corso (art. 10 – comma 4 dell'O.M.).

Per approfondimenti, si rimanda al contenuto dell'O.M. 38/2014 e del CCNI sottoscritto il 26 febbraio 2014, concernente la mobilità del personale docente.

Si raccomanda la massima attenzione nella compilazione della scheda circa l'esattezza dei dati riportati che verranno utilizzati per la predisposizione delle graduatorie uniche regionali degli insegnanti di religione cattolica, distinte per i due ruoli corrispondenti ai rispettivi settori formativi ed articolate per singole diocesi, allo scopo di individuare il personale eventualmente in soprannumero sull'organico determinato ai sensi della legge 186/03, anche nei casi di dimensionamento della rete scolastica – così come previsto dall'articolo 2, comma 10, del CCNI 12 dicembre 2013 – e per l'individuazione del punteggio ai fini delle operazioni di utilizzazione ed assegnazioni provvisorie.

Si evidenzia che la veridicità delle dichiarazioni e dei dati trasmessi si intende attestata, con la compilazione e l'invio telematico della scheda, dal Dirigente dell'istituzione scolastica interessata.

Al fine di uniformare e sveltire le procedure di attribuzione del punteggio da parte del Dirigente scolastico interessato, si trasmette, unitamente alla presente, la dichiarazione personale che i singoli insegnanti di religione di ruolo potranno utilizzare, modello inviato dal MIUR con nota n. 7030 del 24 aprile 2008 ed aggiornato in base alle indicazioni dell'attuale O.M., **che non deve essere trasmessa a questo Ufficio** ma che sarà trattenuta agli atti dell'istituzione scolastica sede di servizio nel fascicolo personale del docente di riferimento.

Questa Direzione si riserva di comunicare l'avvenuta registrazione dell'O.M. n. 38 del 22 maggio 2014 non appena sarà trasmessa la comunicazione del MIUR a tale riguardo.

Si evidenzia, inoltre, che il rispetto dei termini e delle modalità indicati nell'O.M. in parola, assume particolare rilevanza per semplificare e velocizzare gli adempimenti di questo ufficio finalizzati ad una puntuale osservanza delle scadenze previste.

Si ringrazia, pertanto, fin da ora, della fondamentale e cortese collaborazione.

IL DIRIGENTE
Antonio CATANIA

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93